



LEGGE 13 marzo 1984, n. 29 (pubblicata il 17 marzo 1984)

Modifiche all'art. 34 della Legge 17 febbraio 1961 n. 7.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 marzo 1984.

Art. 1

A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 34 della Legge 17 febbraio 1961 n. 7 e relativa tabella nonché della Legge 6 dicembre 1978 n. 54, il computo dell'indennità di anzianità e relativa regolamentazione è demandato ad appositi accordi da stipularsi ai sensi degli artt. 8 e 9 della succitata Legge 17 febbraio 1961 n. 7.

Per i settori per i quali non intervenga accordo restano in vigore le vigenti norme.

Art. 2

La presente legge entra in vigore 5 giorni dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 15 marzo 1984/1683 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Renzo Renzi - Germano De Biagi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva